

**Bruxelles, 23 ottobre 2025
(OR. en)**

14404/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0331 (NLE)**

**ECOFIN 1404
UEM 509
FIN 1242
ECB
*EIB***

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 654 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12319/21 INIT; ST 12319/21 ADD 1), del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 654 final.

All.: COM(2025) 654 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2025
COM(2025) 654 final

2025/0331 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12319/21 INIT; ST 12319/21 ADD 1),
del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza della Romania**

{SWD(2025) 342 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12319/21 INIT; ST 12319/21 ADD 1), del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Romania il 31 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stata modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023³.
- (2) Il 12 settembre 2025 la Romania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti la Romania ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Romania a causa di circostanze oggettive riguardano 147 misure.
- (4) La Romania ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa dell'aumento dei prezzi. Si tratta della misura C13.I1. Su questi presupposti la

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² Cfr. documenti ST 12319/21 INIT; ST 12319/21 ADD 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 15833/23 INIT; ST 15833/23 ADD 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

Romania ha chiesto di modificare tale misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Romania ha spiegato che cinque misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa delle perturbazioni nelle catene di approvvigionamento. Si tratta delle misure seguenti: C6.I4; C15.I9; C15.I11; C15.I16; C16.I5. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Romania ha spiegato che 62 misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di circostanze impreviste o di ritardi significativi nell'attuazione al di fuori del controllo dello Stato membro, tra cui problemi relativi alle prestazioni degli appaltatori e ostacoli che hanno impedito l'avanzamento delle misure e che hanno reso la pianificazione iniziale non più attuabile. Tra queste figurano misure che sono ormai in parte irrealizzabili nella loro forma attuale a causa della mancanza o dell'insufficienza della domanda. Si tratta delle misure seguenti: C1.R2; C1.I1; C1.I2; C1.I4; C1.I5; C2.I1; C2.I2; C2.I3; C2.I4; C3.I1; C3.I2; C3.I3; C4.I1; C4.I2; C4.I3; C5.I1; C5.I2; C5.I4; C6.I2; C6.I3; C7.I3; C7.I4; C7.I9; C8.I1; C8.I3; C8.I4; C8.I5; C8.I7; C8.I10; C9.R1; C9.I4; C10.R5; C10.I2; C10.I4; C11.R1; C11.I1; C11.I2; C11.I4; C11.I5; C11.I6; C11.I7; C12.I1; C12.I2; C13.I2; C13.I4; C14.R4; C14.R6; C14.I4; C15.R2; C15.R4; C15.I1; C15.I2; C15.I3; C15.I4; C15.I6; C15.I8; C15.I10; C15.I13; C15.I14; C15.I17; C15.I18; C16.I7. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Romania ha spiegato che 12 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure seguenti: C5.R1; C6.I5; C8.I8; C8.R1; C9.R2; C9.R4; C9.I2; C9.I3; C9.I5; C14.R5; C15.R7; C16.I4. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di modificare le suddette misure. Poiché tali circostanze giustificano una modifica delle misure, la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) La Romania ha spiegato che 52 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: C1.I6; C2.R1; C2.R2; C3.R1; C4.R1; C4.R2; C6.R1; C6.R2; C6.R3; C6.R4; C6.R6; C7.I2; C7.I5; C7.I6; C7.I8; C7.I10; C7.I11; C7.I12; C7.I13; C7.I14; C7.I15; C7.I16; C7.I17; C7.I18; C7.I19; C9.I1; C9.I8; C9.I9; C9.I10; C10.R1; C10.R2; C10.R3; C10.R4; C10.I1; C10.I3; C11.R3; C12.R1; C12.R3; C13.R1; C13.R2; C13.R3; C13.R4; C13.I3; C14.R1; C14.R2; C14.R3; C14.R7; C14.R8; C15.R1; C15.I5; C16.R1; C16.R2. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) La Romania ha chiesto di sopprimere 15 misure a causa di circostanze oggettive. Si tratta delle misure seguenti: C1.I3; C1.I7; C4.I4; C5.I3; C9.I6; C9.I7; C14.I1; C14.I2; C14.I3; C15.I7; C15.I12; C15.I15; C16.I1; C16.I3; C16.I6. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) In seguito alla modifica delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa riduzione dei costi sottostanti, la Romania ha chiesto di

utilizzare le risorse liberate dalla soppressione delle misure e dalla riduzione del loro livello di attuazione. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di aggiungere 20 nuove misure: C3.I1a (Costruzione di centri volontari di raccolta dei rifiuti a livello di contea o a livello di città/comuni); C4.I3a (Aumentare la sostenibilità delle infrastrutture stradali sulla rete TEN-T, della tariffazione stradale, della gestione del traffico e della sicurezza stradale); C5.I1a (Istituzione di un fondo per l'ondata di ristrutturazioni per finanziare lavori volti a migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare esistente); C6.I4a (Nuove capacità di stoccaggio dell'energia elettrica); C6.I5a (Garantire l'efficienza energetica nel settore industriale); C7.I19a (Programmi per migliorare le competenze/riqualificare i dipendenti nelle imprese); C8.I11 (Conferimento di capitale alla Banca nazionale di sviluppo), C9.R2a (Razionalizzare la governance della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione); C9.I2.2a (Strumenti finanziari per il settore privato); C9.I3.1a (Regimi di aiuti al settore privato); C9.I5a (Istituzione di centri di competenza); C10.I3a (Ristrutturazione di edifici pubblici per sostenere una migliore erogazione dei servizi pubblici da parte delle unità territoriali amministrative); C11.R3a (Riforma del sistema di finanziamento per il settore culturale); C12.I3 (Ospedali pubblici); C12.I4 (Modernizzazione delle prestazioni sanitarie d'urgenza), C15.I1a (Costruzione ed equipaggiamento di asili nido); C15.I10a (Costruzione di reti di scuole verdi); C15.I16a (Digitalizzazione delle università e loro preparazione alle professioni digitali del futuro); C16.I4a (Regime di sovvenzioni mediante voucher per accelerare l'impiego dell'energia rinnovabile da parte delle famiglie); C16.I8 (Assegnazione di contratti per differenza). La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (11) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Romania.

Valutazione della Commissione

- (12) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Romania, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (14) Le modifiche relative al contributo alla resilienza economica, sociale e istituzionale riguardano la dotazione per le nuove misure C8.I11 (Conferimento di capitale alla Banca nazionale di sviluppo) e C12.I4 (Modernizzazione delle prestazioni sanitarie d'urgenza), in particolare includendo da un lato misure a sostegno del potenziale di crescita attraverso un adeguamento strutturale del livello di sostegno pubblico disponibile per affrontare i fallimenti del mercato e dall'altro lato misure a sostegno

della resilienza sanitaria attraverso la modernizzazione delle prestazioni sanitarie d'urgenza.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40,6 % della dotazione totale del PRR modificato e al 97,6 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (16) Le modifiche relative al contributo alla transizione verde riguardano le modifiche di 39 misure: C1.I4, C1.I5, C2.I1, C2.I2, C2.I3, C3.I1, C3.I2, C3.I3, C4.I1, C4.I2, C4.I3, C4.I4, C5.I1, C5.I3, C6.I2, C6.I3, C6.I4, C6.I5, C9.I2, C10.I1, C10.I2, C10.I3, C11.I2, C11.I4, C12.I1, C12.I2, C13.I1, C13.I2, C15.I1, C15.I6, C15.I7, C15.I10, C15.I12, C15.I17, C16.I1, C16.I3, C16.I4, C16.I5, C16.I7. Dato il diverso contenuto di marcatura climatica della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR della Romania determinano nel complesso una diminuzione netta di 3,5 punti percentuali del contributo globale all'obiettivo climatico del piano, che dal 44,1 % scende al 40,61 %. Le misure connesse alla transizione verde, compresa la biodiversità, contenute nel PRR modificato (compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU), hanno un impatto duraturo in quanto mirano a cambiamenti strutturali volti a ridurre la dipendenza complessiva della Romania dai combustibili fossili e ad aumentare il risparmio energetico attraverso il passaggio alle tecnologie verdi, in particolare quelle relative alle fonti energetiche rinnovabili e alla promozione di pratiche sostenibili in vari settori. Di conseguenza contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi per il periodo 2030-2050 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. La portata limitata delle modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,30 % della dotazione totale del PRR modificato, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VII del suddetto regolamento.
- (18) Le modifiche relative al contributo alla transizione digitale riguardano la diminuzione della dotazione per 29 misure: C1.I4, C1.I7, C3.I1, C3.I3, C4.I1, C4.I2, C4.I3, C6.I4, C7.I3, C7.I4, C7.I5, C7.I8, C7.I9, C7.I15, C7.I17, C7.I18, C7.I19, C9.I2, C9.I3, C10.I2, C10.I4, C11.I1, C12.I2, C15.I2, C15.I4, C15.I6, C15.I13, C15.I14, C16.I5. Dato il diverso contenuto di marcatura digitale della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR della Romania determinano nel complesso una diminuzione netta di 0,5 punti percentuali del contributo globale all'obiettivo digitale del piano, che dal 21,8 % scende al 21,3 %. La portata limitata delle modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (20) Le modifiche relative al contributo agli obiettivi di REPowerEU riguardano la dotazione per la nuova misura C16.I8 (Assegnazione di contratti per differenza), includendo investimenti a sostegno di progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che incentivano la rapida diffusione di tecnologie energetiche pulite e riducono la dipendenza dai combustibili fossili.

Costi

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (22) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le nuove misure e per quelle esistenti, le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi, indica che questi ultimi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Solo in alcuni casi i dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano limitati, in parte a causa della novità delle misure. Ciò ha impedito l'attribuzione di un rating A a questo criterio di valutazione. Inoltre le modifiche delle stime dei costi per le altre misure modificate erano giustificate, proporzionali ai nuovi obiettivi rivisti e suffragate da calcoli dettagliati e da elementi di prova: la ragionevolezza e la plausibilità di tali costi non era pertanto alterata rispetto al PRR originario. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale.

Altri criteri di valutazione

- (23) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Romania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Romania, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), d), d ter), g), h), j) e k).

Valutazione positiva

- (24) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

- (25) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare i procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno eventualmente promossi, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di attuare le misure conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e in particolare di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

Contributo finanziario

- (26) I costi totali stimati del PRR modificato della Romania ammontano a 21 410 527 593 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Romania⁴, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Romania dovrebbe essere pari a 13 566 055 514 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Romania rimane pertanto invariato.

Prestiti

- (27) Al fine di sostenere ulteriori riforme e investimenti, con decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stato messo a disposizione della Romania un sostegno sotto forma di prestito totale di 14 931 380 419 EUR. In seguito alla soppressione o alla riduzione del livello di attuazione delle misure C1.I1; C1.I2; C1.I3; C1.I4a; C1.I7; C2.I4a; C3.I2; C4.I3; C4.I4; C5.I1; C5.I3; C6.I2; C6.I3; C6.I4; C7.I18; C9.I2a; C9.I6; C9.I7; C10.I2; C10.I3; C10.I4; C11.I1; C15.I13; C15.I15; C15.I17; e C16.I6, a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Romania ha chiesto di utilizzare parte delle risorse di prestito liberate per sostenere nuove misure o aumentare il livello di attuazione delle misure esistenti nell'ambito del PRR. L'importo dei costi totali stimati del PRR è inferiore al contributo finanziario combinato disponibile per la Romania e al sostegno sotto forma di prestito messo a disposizione della Romania con decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021. Pertanto il sostegno totale sotto forma di prestito messo a disposizione della Romania dovrebbe essere ridotto a 7 844 472 079 EUR.
- (28) L'importo del contributo finanziario per la Romania dovrebbe essere stabilito nella presente decisione conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241 e l'importo del prestito dovrebbe essere stabilito nella presente decisione conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2021/241. Tuttavia, a norma della decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativa alla riduzione dell'importo della seconda rata del sostegno sotto forma di prestito per la Romania, adottata a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, il prestito è stato ridotto di 10 772 581 EUR e la Romania non può chiederne l'erogazione alla Commissione.
- (29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire

⁴ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Romania sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania, è così modificata:

(1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell'importo massimo di 7 844 472 079 EUR";

2) l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente